

□D.A. 54/GAB

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO il D.P.R. 28 febbraio 1979 n.70 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTO il D.P. Reg. n. 234 del 5 giugno 2012 di nomina del nuovo Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;
- VISTO il D. lgs. 11 settembre 2000, n. 296, relativo alle *“Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17/12/1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti”*;
- VISTO l'art. 79 del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) che impone il mantenimento dei veicoli a motore in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti fissati dalle norme regolamentari e dai decreti di attuazione delle direttive comunitarie ove direttamente applicabili;
- VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada”*;
- VISTO il Decreto del Ministro per l'ambiente 15 aprile 1994 con il quale sono stati fissati gli stati ed i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane;
- VISTO il Decreto del Ministro per l'ambiente 25 novembre 1994 che fissa gli obiettivi di qualità dell'aria relativi all'inquinamento da benzene e idrocarburi policiclici aromatici;
- VISTO il Decreto del Ministro dei trasporti e per la navigazione del 6 agosto 1998 e s.m.i. di recepimento della direttiva comunitaria CE 96/96 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore, con la quale sono stati, tra l'altro, fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione;
- VISTO il Decreto interministeriale emanato dal Ministro dei trasporti e per la navigazione di concerto con i Ministri per l'ambiente e per la sanità il 5 febbraio 1996, con il quale sono stati fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione;
- VISTA la direttiva del Ministro dei LL.PP. 7 luglio 1998, sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu), ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. n. 285/92;
- VISTO il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente approvato con decreto 176/GAB del 9 agosto 2007 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
- VISTO il D.A. 3 agosto 2010 n. 20 e successivi mediante il quale l'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità ha impartito *“Disposizioni relative alla limitazione della circolazione degli autoveicoli nei centri abitati al fine della prevenzione degli inquinamenti e della tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”*;
- VISTO l'art. 11, comma 8, del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e*

- sviluppo*", in forza del quale, a decorrere dall'anno 2012, il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica dei veicoli;
- VISTO l'avviso n.6/2012 prot. n.4333/DIV7 del 16 febbraio 2012, con il quale la Direzione Generale della Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito che *"il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e carico degli autoveicoli e dei motoveicoli deve essere effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del veicolo. Conseguentemente sono aboliti i controlli per il rilascio del cosiddetto "bollino blu";*
- VISTA da ultimo la circolare, prot. 15241RU del 30 maggio 2012, con la quale la Direzione Generale per la Motorizzazione - Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - ha precisato che l'art. 11 comma 8 del decreto legge 09/02/2012 n. 5, convertito con legge 04/04/2012 n. 35,; a) ha tacitamente abrogato ogni disposizione, diversa dall'art. 80 del C.d.S., inerente il controllo periodico dei gas di scarico, b) ha ribadito che la verifica del contenimento dei gas dei singoli veicoli, nei limiti previsti dalle disposizioni pertinenti, si effettua unicamente in occasione della revisione periodica, c) qualsiasi operazione tecnica, diversa da quella di revisione, finalizzata ai controlli di cui si tratta deve considerarsi arbitraria ed inefficace il relativo esito;
- CONSIDERATO che si rende necessario uniformare le attività procedurali relative alle verifiche ed ai controlli delle emissioni inquinanti emessi dai veicoli a motore alle disposizioni di cui all'art.11 comma 8 del d.l. 9 febbraio 2012 n.5, convertito in legge 4 aprile 2012 n.35;
- RITENUTO di dover conseguentemente procedere alla revoca del D.A. 3 agosto 2010 n. 20.

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni e finalità esposte in premessa, che quivi si intendono integralmente richiamate, è revocato il D.A. n. 20/Gab del 3 agosto 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul seguente sito internet:
<http://www.regione.sicilia.it/>

Palermo li, 18 LUG. 2012...

L'ASSESSORE
(geom. Andrea Vecchio)

